



Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo

STATUTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 – Presidente e Vice Presidente
- Art. 23 - Responsabile del Fondo
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 26 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 27 – Incarichi di gestione
- Art. 28 – Banca depositaria
- Art. 29 – Conflitti di interesse
- Art. 30 – Gestione amministrativa
- Art. 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 33 – Modalità di adesione
- Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art. 35 – Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

- Art. 36 – Modifica dello Statuto
- Art. 37 – Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 38 – Rinvio

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Articolo 1- Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituito il "Fondo Pensione Complementare Naviganti del Trasporto Aereo – Piloti e Assistenti di Volo", in forma abbreviata "FONDAEREO" di seguito denominato "Fondo" in attuazione delle delibere di fusione delle Assemblee di Fondav e Previvolo rispettivamente del 31/05/2012 e del 31/05/2012. Le organizzazioni sindacali e associazioni professionali FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI, IPA, UNIONE PILOTI, AVIA, ANPAV e le aziende Gruppo Alitalia – CAI, Gruppo Meridiana Fly/Air Italy, EasyJet, Air Dolomiti, nonché le organizzazioni datoriali ASSAEREO, A.E.I. e AISE costituiscono le "fonti istitutive" di FONDAEREO. Il Fondo ha personalità giuridica, riconosciuta secondo il procedimento previsto dal D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art.37.
3. Il Fondo ha sede legale in Roma.

Articolo 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Articolo 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Articolo 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Articolo 5 - Destinatari

1. Possono aderire a FONDAEREO i lavoratori appartenenti alle categorie dei piloti e degli assistenti di volo, di cui all'art. 1 della legge 480/88. L'adesione dei suddetti lavoratori è condizionata all'associazione a FONDAEREO delle aziende di appartenenza. L'adesione delle aziende deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. Per potersi associare le aziende dovranno presentare espressa richiesta al Consiglio di Amministrazione del Fondo, sottoscrivere, con almeno una delle fonti istitutive del Fondo, un accordo riguardante il proprio personale e dovranno accettare integralmente le norme statutarie del Fondo, fatte salve le eventuali specifiche prerogative (tempi di adesione, contribuzione, ecc.). Possono altresì aderire i soggetti fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12 TUIR, dei lavoratori iscritti al Fondo.
2. Sono definiti "percettori delle prestazioni" i soggetti che percepiscono le prestazioni erogate direttamente dal FONDO.
3. Sono associati al Fondo anche coloro che hanno aderito tramite le modalità tacite previste dal D.Lgs 252/2005 art. 8 comma 7.

4. I percettori delle prestazioni pensionistiche complementari erogate direttamente dal Fondo mantengono la qualifica di aderenti al Fondo.

Articolo 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno 4 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. E' previsto un comparto garantito destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. Ai fini della gestione del patrimonio, in conformità anche a quanto indicato dal Decreto del Ministro del Tesoro 21 novembre 1996, n. 703 e successive modificazioni, sono individuate le linee di investimento contraddistinte in base ai criteri di individuazione e di ripartizione del rischio come riportate nella Nota Informativa. La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Articolo 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: quota di iscrizione "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e a carico del datore.
 - b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente: quota associativa annuale stabilita in cifra fissa, differenziata secondo il rapporto 1,8:1 rispettivamente per gli iscritti appartenenti alla categoria dei piloti e degli assistenti di volo, sulla base di un bilancio preventivo redatto dal Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni esercizio da portare a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati, chiamata ad approvare il bilancio consuntivo.
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del comparto, su cui sono addebitati gli oneri relativi alla gestione finanziaria ed ai servizi resi dalla banca depositaria.
 - c) spese relative alla fase di erogazione della rendita
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Articolo 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento dei contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Articolo 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b.1), e dalle eventuali somme destinate a coperture delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote o frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Articolo 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6.

Articolo 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da

erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Articolo 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;
 - d) riscattare fino all'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto; il riscatto parziale per questa fattispecie può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
 - e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Articolo 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento
 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per la pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Articolo 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo: l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente, il Collegio dei Sindaci e il Responsabile del Fondo.

Articolo 15 – Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 60 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori - di cui 15 appartenenti alla categoria dei piloti e 15 appartenenti alla categoria degli assistenti di volo – e 30 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento Elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto. La perdita della qualifica di aderente costituisce causa di decadenza dall'incarico di Delegato nell'Assemblea.
2. I Delegati restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Articolo 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- approva il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e determina l'eventuale emolumento di tutti i membri, del Presidente e del Vicepresidente;
- nomina i componenti del Collegio dei Sindaci determinandone l'eventuale emolumento;
- nomina e revoca, su proposta del Collegio dei Sindaci, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed esercita nei confronti di quest'ultimo l'azione di responsabilità.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- approva le modifiche dello Statuto;
- approva le modifiche del Regolamento elettorale;
- autorizza le azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
- delibera in merito alla esclusione degli aderenti.
- approva la fusione con altri Fondi negoziali
- approva lo scioglimento del Fondo.

Articolo 17 – Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dal Presidente del Collegio dei Sindaci, in caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione contenente il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviare mediante raccomandata, ovvero telefax, telegramma o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, ai membri dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, almeno venti giorni prima della riunione. E' ammessa la convocazione di urgenza da inviare almeno sette giorni prima della riunione. Nell'avviso può essere prevista anche una seconda convocazione, le cui maggioranze saranno le medesime della prima convocazione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti aventi diritto al voto. Per la delibera di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Delegati.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun Delegato non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe. I membri del Collegio dei Sindaci partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto. I membri del Consiglio di Amministrazione partecipano all'Assemblea senza diritto al voto, salvo che siano membri della stessa; in questo caso si astengono nelle

deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e l'azione di responsabilità nei loro confronti.

7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un segretario nominato, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione tra i Delegati ed è sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Articolo 18 – Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 16 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati in rappresentanza dei datori di lavoro associati. Almeno 6 (sei) componenti il Consiglio, dei quali 3 (tre) in rappresentanza dei lavoratori associati e 3 (tre) in rappresentanza delle aziende associate, devono possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) o b) del DM 79/2007.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti autonomamente dalle due componenti dell'Assemblea sulla base di liste separate contenenti 10 candidati scelti anche tra i non aderenti. Qualora le liste presentate nell'ambito di una componente siano più di una, sono eletti membri del Consiglio i primi 7 candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; l'ottavo membro sarà identificato nel primo candidato della lista che ha ottenuto il numero di consensi immediatamente inferiore ma comunque pari ad almeno il 20% dei consensi. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum del 20% sono eletti membri del Consiglio i primi 8 candidati della lista maggioritaria. In caso di presentazione di una sola lista sono eletti membri del Consiglio i primi 8 candidati della stessa. In caso di presentazione di due liste che ottengono il medesimo numero di preferenze risultano eletti i primi 4 candidati delle due liste.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

Articolo 19 – Consiglio di Amministrazione - Cessazione decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentrano i primi non eletti della componente.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 20 – Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. In via indicativa e non esaustiva il Consiglio:
- istituisce le dipendenze del Fondo;
 - assume il personale fissandone qualifiche e competenze;
 - predispose e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del fondo;
 - conferisce incarichi a professionisti e collaboratori del fondo;
 - cura la tenuta delle scritture contabili, in conformità a quanto prescritto dall'Autorità di Vigilanza e l'esecuzione degli adempimenti amministrativi, civilistici e tributari, verificando l'operato dei soggetti a cui gli stessi sono stati affidati;
 - attua principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, in particolare con riferimento all'andamento amministrativo e finanziario della gestione del fondo, in conformità a quanto stabilito dall'Autorità di Vigilanza;
 - decide in merito alle domande di riscatto e di trasferimento, di liquidazione delle prestazioni ed in generale in merito a tutto quanto attiene ai rapporti tra fondo ed aderenti, ivi comprese le misure da adottare in caso di inadempimenti di questi;
 - sottopone alle autorità competenti tutti gli atti per i quali siano necessarie autorizzazioni, comunica gli atti e la documentazione richiesta e adempie, senza ritardo alcuno, all'obbligo di comunicare all'Autorità di Vigilanza l'insorgere di vicende in grado di incidere negativamente sull'equilibrio e sulla corretta amministrazione e gestione del fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio. In tale caso, convoca l'Assemblea e sottopone quanto comunicato all'Autorità di Vigilanza.

Con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, il Consiglio:

- a. nomina il Presidente ed il Vicepresidente;
- b. determina gli indirizzi generali di organizzazione e gestione del FONDO;
- c. decide, sulla base degli indirizzi generali di gestione e delle linee di investimento, in merito alla scelta degli investimenti finanziari ed alla ripartizione del rischio, indirizzando l'operato dei gestori finanziari del Fondo;
- d. approva le convenzioni con il gestore amministrativo, i gestori finanziari e con la Banca Depositaria, nonché le modifiche alle stesse;
- e. sottopone all'Assemblea dei Delegati le modifiche dello Statuto che ritiene necessario adottare, ed ha l'obbligo di adeguare la normativa statutaria del fondo per i casi e secondo le modalità previste all'art. 36.
- f. propone all'Assemblea dei Delegati, nei casi previsti, la liquidazione del fondo;

g. autorizza le richieste di adesione di cui all'articolo 5, del presente Statuto.

Per la validità delle delibere relative ai punti c) e d) è necessaria la presenza di due membri in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), del DM Lavoro 79/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui almeno uno in rappresentanza degli aderenti ed uno in rappresentanza delle Aziende associate.

Il Consiglio, secondo quanto stabilito all'articolo 22, nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente e può delegare ad uno o più dei suoi membri, compiti e funzioni specifiche, nonché nominare procuratori su determinati atti o categorie di atti.

Articolo 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante comunicazione ai Consiglieri ed ai membri del Collegio dei Sindaci, contenente il luogo, il giorno, l'ora della riunione, da inviarsi per lettera raccomandata, ovvero mediante telefax, telegramma od altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, almeno cinque giorni prima; nei casi di urgenza la convocazione deve essere inviata due giorni prima della data fissata per la riunione. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente presso la sede del FONDO, presso gli uffici o le dipendenze, ovvero presso altro luogo sul territorio nazionale. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta del Presidente, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 25 comma 2, dal Presidente del Collegio dei Sindaci. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può essere anche persona estranea al Consiglio.
2. Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte l'anno.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri.
4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, che è conservato tra gli atti del fondo.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Articolo 22 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori. Il Vice Presidente è scelto tra i membri che non hanno espresso il Presidente.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:

- sovrintende al funzionamento del Consiglio;
 - convoca e presiede le riunioni;
 - provvede all'esecuzione delle delibere;
 - cura i rapporti con l'Autorità di Vigilanza salvo specifiche deleghe del Consiglio ad altri membri;
 - convoca l'Assemblea dei Delegati e svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto o che gli venga affidato dal Consiglio;
 - trasmette alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva con allegata una nota descrivente l'innovazione stessa.
4. In caso di impedimento del Presidente, per qualunque causa, anche temporanea, il Vice Presidente esercita i suoi poteri e le sue funzioni.

In caso di decadenza dal mandato, per qualunque causa, il Consiglio provvede alla nomina del nuovo Presidente o Vicepresidente, nell'ambito della componente di appartenenza, per il periodo mancante alla scadenza della carica.

Articolo 23 - Responsabile del Fondo

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
 - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
 - inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Articolo 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: vengono presentate, separatamente nell'ambito delle due componenti, le liste contenenti tre candidati. Qualora le liste presentate nell'ambito di una componente siano più d'una risultano eletti il primo dei candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e il primo dei candidati della lista che ha ottenuto un numero di consensi immediatamente inferiore alla lista di maggioranza; il terzo membro, con qualifica di supplente, sarà identificato nel secondo candidato della lista di maggioranza. In caso di presentazione di una sola lista sono eletti membri del Collegio i primi 3 candidati della stessa. Non possono essere nominati membri del Collegio dei Sindaci i componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati ed i dipendenti del FONDO o di altri fondi di previdenza obbligatoria o complementare.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, tra i membri nominati in rappresentanza dei soggetti che non esprimono in quel momento il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente sovrintende all'attività dell'organo, cura i rapporti con gli altri organi e l'Autorità di vigilanza e presiede le riunioni del Collegio.

Articolo 25 – Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci, in via indicativa e non esaustiva, sono attribuiti inoltre i compiti e le funzioni di seguito indicati :
 - assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati;
 - convoca l'Assemblea dei Delegati, in caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche su domanda di 3 componenti dell'Assemblea stessa ai sensi dell'art. 17 comma 3 del presente Statuto;
 - convoca il Consiglio di Amministrazione in caso di inerzia del Presidente o del Vicepresidente;
 - convoca il Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia dello stesso, l'Assemblea, in caso di accertamento di gravi irregolarità che possono incidere sull'equilibrio economico e finanziario del FONDO, dandone preventiva comunicazione all'Autorità di vigilanza;
 - propone all'Assemblea la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Le funzioni di revisione legale dei conti possono essere esercitate da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla Covip eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla Covip eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del fondo e di trasmettere alla Covip sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultima comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Articolo 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno 1 volta ogni 90 giorni.
2. Le convocazioni sono fatte mediante comunicazione ai membri, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione, da inviarsi per lettera raccomandata, ovvero mediante telefax, telegramma od altra comunicazione con ricezione documentabile, almeno cinque giorni prima; nei casi di urgenza l'invio dovrà avvenire almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione. Non sono ammesse deleghe.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione, sottoscritto dal Presidente, che è conservato a cura del Collegio tra gli atti del Fondo. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; ed in caso di parità prevale il voto del Presidente
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 27 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunque in misura non superiore a quanto stabilito dall'art. 6 sopra citato.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Articolo 28 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Articolo 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Articolo 30 - Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Articolo 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Articolo 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Articolo 33 - Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. L'adesione decorre a partire dal mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Articolo 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Articolo 35 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Articolo 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Articolo 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 38 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.